

« Il segretario dev'essere remunerato dal comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire dieci.

« Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico ».

Art. 64-bis.

« Il presidente, il vice-presidente ed il segretario, se elettori nel comune, e gli scrutatori votano nella sezione dove esercitano l'ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima ».

Art. 64-ter.

« L'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

« Il vice-presidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Per autorizzazione del presidente egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

« Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 108 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 100 a 1000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vice-presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

« Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re, sulla denuncia del presidente del seggio o di qualunque elettore od anche di ufficio, deve procedere per citazione direttissima ».

Art. 66.

« Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali ».

Art. 67.

« Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'articolo 55.

« Essi non possono entrare armati nella sala delle elezioni ».

Sull'articolo 67 ha chiesto di parlare l'onorevole Margaria.

MARGARIA. Mi permetto soltanto di fare una breve osservazione sull'articolo 67.

L'obbligo per parte degli elettori di presentare, ogni qualvolta entrano nella sala delle elezioni, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, specialmente per i comuni rurali, è grave. Perchè di regola generale gli elettori si presentano senza avere in tasca questo certificato.

Possono benissimo (dice la legge) andare all'ufficio comunale e farsene rilasciare un secondo; ma all'ora in cui c'è l'ufficio elettorale aperto, la segreteria comunale deve essere per regola generale chiusa. D'altra parte c'è la disposizione del 4º comma dell'articolo 70 che è un'integrazione di questo e che stabilisce l'accertamento dell'identità dell'elettore da parte d'un membro dell'ufficio oppure da parte d'un elettore conosciuto. Pregherei il presidente del Consiglio, nel coordinamento della legge, d'abbinare, in certo modo, questi due articoli, sicchè il secondo venga quasi ad assorbire il primo, per non rendere difficile l'accesso degli elettori alle urne, qualora essi non presentino, entrando nella sala della votazione, i loro certificati.

PRESIDENTE. L'onorevole Margaria non fa alcuna proposta?

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Temo che mi sia impossibile secondare il desiderio dell'onorevole Margaria; perchè, di fronte ad un divieto esplicito di legge, che impedisce all'elettore di entrare nell'aula, se non ha un certificato, non c'è interpretazione che mi consenta di lasciarlo entrare, senza quel foglio di carta. D'altronde, ci sarà l'inconveniente d'un qualche smemorato che perda il suo biglietto; ma c'è la garanzia della identità della persona. Sarà impossibile che penetri nell'ufficio elettorale colui che non dimostri che ne ha il diritto, e che è iscritto nelle liste elettorali.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito le modificazioni all'articolo 67.

(Sono approvate).

Art. 68.

« Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.